



COMUNE DI DALPE

Il Municipio

## ORDINANZA N° 32

**OGGETTO: Ordinanza in caso di nevicate**

### Il Municipio di Dalpe

richiamato l'art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili emana la seguente ordinanza:

1. Lo sgombero di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calca neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev'essere eseguito a cura dei proprietari.
2. E' vietato depositare sulla pubblica strada la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. Divieto di provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, scalini ecc. durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
4. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio dei veicoli ai margini della strada. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**
5. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili
6. **Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario viene declinata ogni responsabilità per eventuali danni.**
7. In caso di nevicate i veicoli devono essere tolti dai loro detentori o conducenti dalle strade e piazze pubbliche per consentire un regolare servizio di sgombero della neve. Il detentori rispettivamente i conducenti saranno tenuti responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero della neve.
8. Ogni violazione della citata ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
9. Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione fissato dal 8 novembre al 8 dicembre 2018.

---

**La presente ordinanza, pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.**

**IL MUNICIPIO**